



Milano, 26 maggio 2021
Prot. 25/21 MB/Circolare

Alle Associazioni Regionali / Provinciali
Ai Collegi Regionali/Provinciali
A tutte le Scuole Sci AMSI
A tutti i Maestri di sci L.P. AMSI
Loro sedi

DECRETO LEGGE 25/05/2021 n. 73 - SOSTEGNI BIS

Il Decreto Legge recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", più comunemente conosciuto come decreto "Sostegni bis", è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/05/2021 ed entra in vigore il 26/05/2021. Tra le varie misure adottate, troviamo la previsione di nuovi contributi a fondo perduto a favore di imprese e lavoratori autonomi (Scuole di sci e Maestri di sci L.P.), ad erogazione automatica o dietro presentazione di specifica istanza, nel rispetto di nuove condizioni e con previsione di un meccanismo perequativo. Il Decreto appena varato delinea, di fatto, tre distinti contributi a fondo perduto, ciascuno avente proprie caratteristiche, con alcuni tratti comuni.

Di seguito riportiamo le caratteristiche principali di tale complessa normativa. Ci rendiamo conto che la materia è molto tecnica e non di facile comprensione per i "non addetti ai lavori" ma è nostro compito e precisa intenzione informare e stimolare all'approfondimento delle varie ipotesi di contributo con il vostro Consulente.

Il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (decreto "Sostegni"), come già segnalato può essere richiesto, nel rispetto dei requisiti previsti dalla specifica norma, fino al 28 maggio 2021.

Tale contributo assurge, alla luce del decreto "Sostegni bis", approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021, a maggiore importanza, poiché l'ammontare dello stesso sarà automaticamente raddoppiato. Inoltre, dello stesso occorrerà tenere conto anche laddove si voglia valutare la possibilità di accedere ai nuovi contributi stabiliti dal decreto ora varato, che, di fatto, delinea **tre distinti contributi a fondo perduto**, ciascuno avente proprie caratteristiche.

CFP Sostegni bis automatico

I commi da 1 a 4 dell'art. 1 del nuovo decreto prevedono un primo contributo (che chiameremo CFP Sostegni bis automatico), che sarà riconosciuto in automatico a favore dei soggetti che hanno ottenuto il CFP Sostegni (art. 1 del D.L. n. 41/2021), a condizione che:

- la partita IVA sia ancora attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis;
- il contributo sia stato percepito debitamente e non restituito.

L'importo è pari al 100 per cento del CFP Sostegni e la modalità di riconoscimento è la stessa prescelta in sede di istanza originaria (ovvero accredito su conto corrente o concessione di credito d'imposta da utilizzare in compensazione con modello F24).



CFP Sostegni bis "aprile/marzo"

I commi da 5 a 15 dell'art. 1 del decreto sono, invece, dedicati ad un nuovo contributo (che chiameremo

CFP Sostegni bis aprile-marzo), subordinato alla presentazione di una nuova istanza, nel rispetto delle seguenti **condizioni**:

- **potenziali beneficiari**: soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione (Scuole di sci e Maestri di sci L.P.) e che producono reddito agrario, **titolari di partita IVA**, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, aventi ricavi ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, o **compensi di cui all'art. 54, comma 1**, del TUIR, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (ovvero, per esercizi coincidenti con l'anno solare, il riferimento è ai ricavi e compensi tipici del 2019);

Il contributo non spetta in ogni caso:

- a coloro che hanno cessato la partita IVA alla data di entrata in vigore del decreto "Sostegni bis";
- agli enti pubblici (art. 74 del TUIR);
- ai soggetti ex art. 162-bis del TUIR;

- **ammontare medio mensile del fatturato** e corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Per i criteri di determinazione del fatturato continuano a valere tutti i chiarimenti forniti in precedenza con riferimento ai contributi a fondo perduto riconosciuti dal decreto "Rilancio" (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34) e dal decreto "Sostegni" (art. 1 del D.L. n. 41/2021).

Innanzitutto, occorre evidenziare che il "CFP Sostegni bis aprile-marzo" è alternativo, o per meglio dire, concorrente, al CFP Sostegni bis automatico.

Detto più semplicemente, i soggetti che hanno goduto del CFP Sostegni, e che, quindi, si vedranno riconosciuto in automatico un eguale contributo, dovranno confrontare tale ammontare con le risultanze dei nuovi conteggi: solo se dai nuovi conteggi emerge un importo superiore, verrà riconosciuta la differenza, previa presentazione di una nuova istanza telematica.

Esempio:

si ipotizzi il caso di un contribuente (Scuola di sci – Maestro di sci L.P.) che si è visto riconoscere, in ragione del CFP Sostegni, 3.000 euro di contributo: **di conseguenza, lo stesso contribuente si vedrà automaticamente riconosciuti ulteriori 3.000 euro di beneficio.**

A questo punto, il contribuente potrà effettuare i conteggi secondo le regole previste per il "CFP Sostegni bis aprile-marzo", utilizzando le percentuali che sono specificamente previste per coloro che hanno già beneficiato del contributo Sostegni, diverse da quelle previste per i contribuenti che, al contrario, non ne hanno beneficiato.

Tali percentuali, da applicarsi alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, sono così stabilite:

- a. 60 per cento, per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- b. 50 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- c. 40 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- d. 30 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e. 20 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.



Il riferimento ai ricavi e compensi è sempre da valutarsi guardando ai valori del secondo periodo d'imposta precedente (ovvero il 2019).

Esempio:

proseguendo nel nostro esempio, se da questi conteggi emergesse un "CFP aprile/marzo" pari a 2.800 euro (e, quindi, inferiore ai 3.000 euro riconosciuti in automatico), non spetterà più nulla. Se, invece, il risultato fosse pari a 3.500 euro, al contribuente verrà riconosciuta la differenza, pari a 500 euro, sempre sotto forma di accredito in conto o maggiore credito d'imposta da compensare, a seconda della scelta originariamente operata in sede di istanza ex art. 1 del D.L. n. 41/2021 (decreto "Sostegni").

Attenzione

Il meccanismo di determinazione del contributo spettante è completamente diverso per coloro che non hanno avuto accesso al CFP Sostegni.

In questo secondo caso, infatti, il conteggio del contributo spettante deve essere effettuato come segue:

differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, moltiplicata per:

- 90 per cento, per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- 70 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 50 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 40 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 30 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Nuovamente, il riferimento ai ricavi e compensi è sempre da valutarsi guardando ai valori del secondo periodo d'imposta precedente (ovvero il 2019).

La risultanza di questo conteggio corrisponde al contributo che sarà riconosciuto, previa istanza, posto che, in questo caso, non si pone l'ulteriore problematica del confronto con il CFP Sostegni già percepito.

Attenzione

Il contributo massimo concedibile è pari a 150.000 euro, e non sono previsti importi minimi. In sede di istanza, si potrà scegliere se fruire il credito in compensazione con modello F24.

Per quanto riguarda le modalità e i tempi di presentazione dell'istanza, occorre attendere un nuovo provvedimento attuativo (e l'apertura del canale telematico). In ogni caso, prima di potere presentare istanza, i soggetti obbligati dovranno avere trasmesso telematicamente la LIPE del primo trimestre 2021.

CFP Sostegni bis "reddituale"

Infine, l'art. 1 del decreto, commi da 16 a 26, introduce un terzo contributo a fondo perduto (che chiameremo CFP reddituale), avente le seguenti caratteristiche:

- **potenziali beneficiari:** soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione (Scuole di sci e Maestri di sci L.P.) e che producono reddito agrario, **titolari di partita IVA**, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, aventi ricavi ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, o **compensi di cui all'art. 54, comma 1**, del TUIR, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (ovvero, per esercizi coincidenti con l'anno solare, il riferimento è ai ricavi e compensi tipici del 2019);



Il contributo non spetta in ogni caso:

- ai soggetti che hanno cessato la partita IVA alla data di entrata in vigore del decreto "Sostegni bis";
- agli enti pubblici (art. 74 del TUIR);
- ai soggetti ex art. 162-bis del TUIR;

– **peggioramento del risultato economico d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Si noti che il prerequisito di accesso al beneficio (ovvero la misura percentuale del calo reddituale che deve essere intercorso nel 2020 rispetto al 2019) è ancora indeterminato, in quanto demandato a successivo decreto MEF.

Quanto alle modalità di calcolo, il decreto prevede il riconoscimento del contributo – che, comunque, non potrà essere superiore a 150.000 euro – secondo un conteggio che, di fatto, è anch'esso ancora indeterminato; nel decreto, infatti, ne viene solo tratteggiato il meccanismo di calcolo.

Il "CFP reddituale" sarà parametrato a una percentuale, che sarà definita con successivo decreto MEF, da applicarsi alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate:

- CFP DECRETO "RILANCIO" (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34);
- CFP PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI (art. 59 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104);
- CONTRIBUTI "MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE" (art. 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, CFP Comuni montani e ulteriori misure);
- CFP DECRETI "RISTORI" (intesi come decreti "Ristori", "Ristori bis" e "Ristori quater", attualmente artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137);
- CFP "RISTORAZIONE NATALE" (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172);
- CFP SOSTEGNI (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, tenuto conto anche del raddoppio del beneficio disposto con il decreto "Sostegni bis").

Anche per questo contributo varrà la possibilità di scegliere tra l'accredito e l'utilizzo in compensazione con modello F24, e il beneficio sarà ovviamente subordinato alla presentazione di un'apposita istanza. Occorre, quindi, attendere il provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate, e ancor più il decreto MEF, dal quale sarà possibile desumere la portata e, di conseguenza, l'interesse della misura.

Pertanto, questo nuovo "CFP reddituale" dovrà prima di tutto superare il vaglio della UE, posto che la concessione è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Il decreto prevede che l'istanza per il riconoscimento del contributo qui in esame dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dall'apertura del canale telematico e solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 risulterà presentata entro il 10 settembre 2021 (!!).

Il Presidente AMSI
Maurizio Bonelli

Il Presidente COL.NAZ
Beppe Cuc

A.M.S.I. - Associazione Maestri Sci Italiani
Via Luigi Razza 3, 20124 MILANO
Tel. +39 02.66983997 - FAX +39 02.66985175
E-mail: info@amsi.it - info@pec.amsi.it
Web Site: www.amsi.it

COL.NAZ - Collegio Nazionale Maestri di Sci
Via Luigi Razza 3, 20124 MILANO
Tel. +39 02.66983997 - FAX +39 02.66985175
E-mail: info@collegionazionalemaestridisci.net
Web Site: www.collegionazionalemaestridisci.net